

*b-sexies*) all'articolo 576, primo comma, è aggiunto il seguente numero:

"5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio"»;

alla lettera c), numero 1), la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «sette»;

dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis) all'articolo 157, sesto comma, le parole: "589, secondo e terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "589, secondo, terzo e quarto comma"»;

alla lettera e), capoverso «Art. 590-bis», le parole: «quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma, ultimo periodo»;

alla lettera f), nell'alinea, la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto» e, nel capoverso «11-bis», le parole: «Se il fatto è commesso da soggetto che si trovi» sono sostituite dalle seguenti: «l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova»;

dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

«f-bis) all'articolo 62-bis, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

"In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma"».

All'articolo 2, comma 1:

alla lettera a) sono premesse le seguenti:

«0a) all'articolo 51:

1) al comma 3-ter, dopo le parole: "Nei casi previsti dal comma 3-bis" sono inserite le seguenti: "e dai commi 3-quater e 3-quinquies";

2) al comma 3-quater, il secondo periodo è soppresso;

0b) all'articolo 328:

1) al comma 1-bis, le parole: "comma 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis e 3-quater";

2) il comma 1-ter è abrogato;

3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini